Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — **Roma — Mercoledì 21 Novembre** — **Numero 270**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **373** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* **del** *Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'articolo 16 della legge 3 marzo 1898, n. 47, di pubblicare per Nostro decreto il testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca;

Vedute le leggi 30 aprile 1874, n. 1920; 7 aprile 1881, n. 133; 30 giugno 1891, n. 314; 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486; 26 dicembre 1895, n. 720; 2 luglio 1896, n. 253; 17 gennaio 1897, n. 9; 3 marzo 1898, n. 47; 16 febbraio 1899, n. 45 e 21 dicembre 1899, n. 448;

Veduto il R. decreto del 30 marzo 1899, che provvide alla nomina di una Commissione speciale per la compilazione del detto testo unico, e veduti gli atti della Commissione medesima;

Sentiti gli Istituti d'emissione;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

TITOLO I.

Emissione dei biglietti e di altri titoli

—

Art. 1.

(Art. 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533. (Allegato *Q* alla legge 8 agosto 1895, n. 486) — Art. 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517. (Allegato *A* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) — Art. 17, allegato *B* e art. 15, allegato *C* alla legge predetta — Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La facoltà di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa, per un periodo di vent'anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:

Banca d'Italia con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;

Banco di Napoli;

Banco di Sicilia.

Due anni prima dello spirare del termine predetto una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto reale, sentito il Consiglio dei Ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

(Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 — Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, allegato *T*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facoltà di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

Art. 3.

(Art. 8, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 10, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 — Art. 4, legge 2 luglio 1896, n. 253).

È cessato il corso dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana, della Banca Toscana di Credito e di quelli di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Quelli non presentati al cambio entro il 30 giugno 1904 saranno prescritti.

Metà del valore dei biglietti prescritti sarà devoluta a favore della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Le disposizioni contenute nei due comma precedenti si applicano anche ai biglietti di banca da lire 25, passati a debito dello Stato.

Art. 4.

(Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 10, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di emettere sono dei tagli da L. 50, 100, 500 e 1000.

Art. 5.

(Art. 9, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorrono lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possano formare un biglietto completo.

Le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, pel loro annullamento ed abbruciamento, sono determinate da Regolamento approvato con decreto reale (1). Lo stesso decreto indica la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e stabilisce le norme per controllarne l'uso.

Le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi sono stabilite con decreto del Ministro del Tesoro.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti.

Art. 6.

(Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari, e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.

TITOLO II.

Circolazione

—

CAPO I.

Limite della circolazione

—

Art. 7.

(Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 7, allegato *B* e art. 1, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione è fissato, a cominciare dal 1° gennaio 1900, nella cifra di lire 1,010,100,000, ripartite come segue:

Banca d'Italia	L. 732,000,000
Banco di Napoli.	» 226,400,000
Banco di Sicilia.	» 51,700,000

Codesto limite verrà alla fine di ciascun anno ridotto: di lire 17 milioni per la Banca d'Italia, di lire 5,200,000 per il Banco di Napoli, di lire 1,100,000 per il Banco di Sicilia, sino a raggiungere rispettivamente i minimi di 630 milioni, 190 milioni, 44 milioni e, complessivamente, di 864 milioni.

Art. 8.

(Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i limiti indicati nell'articolo 7, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione del secondo comma dell'articolo 21.

Parimenti resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti allo Stato, di cui all'articolo 27.

Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto articolo 7 saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 23.

CAPO II.

Cambio dei biglietti

—

Art. 9.

(Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 5, allegato *F*, e art. 6, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.

Però, fino a nuova disposizione legislativa e finchè rimanga sospeso l'obbligo del cambio e dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emis-

(1) R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato con il R. decreto 7 gennaio 1900, n. 14.

sione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.

In quest'ultimo caso gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella borsa più vicina.

Art. 10.

(Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 — Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 e legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegato *F*, art. 5 - allegato *I*, art. 6) — Art. 15, legge 3 marzo 1898, n. 47 — Legge 21 dicembre 1899, n. 448).

I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1900 nelle provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

Art. 11.

(Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).

Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.

CAPO III.

Riserva

Art. 12.

(Art. 6, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 13, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Articoli 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

La riserva degli Istituti di emissione, salvo il disposto dell'articolo 19, deve essere nella misura del 40 per cento della circolazione dei biglietti.

Essa è composta, per la parte metallica, di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe d'oro.

A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:

1° cambiali sull'estero con firme di primo ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro;

2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro;

3° buoni del Tesoro britannico, e, in generale, buoni del Tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi;

nei limiti seguenti:

per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;

per il Banco di Napoli, sino al 7 per cento, salvo il disposto dell'articolo 14;

per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.

Le cambiali, i certificati e i buoni del Tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento dei biglietti di banca in circolazione nel limite normale fissato dall'articolo 7.

Art. 13.

(Art. 8, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 9 della legge stessa).

Il Banco di Napoli può sostituire temporaneamente una parte, non eccedente la somma di 45 milioni, della sua riserva metallica a garanzia dei biglietti in circolazione con titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, al loro valore di borsa.

A tale effetto il Ministro del Tesoro è autorizzato a ritirare ed a immobilizzare nelle casse dello Stato, quelle somme di specie di oro che il Banco intenda di sostituire con gli accennati titoli fruttiferi.

In cambio delle specie medesime, che divengono proprietà del Tesoro, sono forniti al Banco biglietti di Stato da emettersi nel limite fissato dall'articolo 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47, e con le norme indicate agli articoli 3 e 4 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

I titoli acquistati dal Banco coi biglietti di Stato anzidetti sono tramutati in certificati nominativi col vincolo della garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, e i frutti di questi titoli sono destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al Tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di specie immobilizzate.

Il vincolo continua finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al Tesoro sono tolti dalla circolazione.

Art. 14.

(Art. 10, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il Banco di Napoli, oltre il 7 per cento di cui all'articolo 12, ha facoltà d'impiegare sino a 20 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al Tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una metà delle specie medesime annualmente svincolate, e salvo il disposto dell'articolo 69.

Art. 15.

(Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486. — Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47).

I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627 (1).

Qualora i buoni del Tesoro di cui all'articolo 12, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sarà diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati.

Art. 16.

(Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9. — Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, già citata. — Art. 9, allegato *B* e 2 allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non può, in nessun caso, discendere sotto il limite minimo irriducibile di 300 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 90,500,000 per il Banco di Napoli, salva la disposizione dell'articolo 13, e di 21,000,000 per il Banco di Sicilia, e queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

1° specie d'oro e monete di argento legali di proprietà dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità dell'articolo 20, e all'infuori delle somme irriducibili;

2° buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione, e per il Banco di Napoli quelli di cui all'articolo 13, li-

(1) Allegato I.

berati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

3° cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'articolo 31;

5° portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro è coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti.

È considerato transitoriamente come credito utile agli effetti della copertura della circolazione per il Banco di Napoli l'ammontare del credito verso il proprio credito fondiario, di cui all'articolo 101.

Art. 17.

(Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di banca in circolazione, è tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed è soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto reale (1).

Art. 18.

(Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 11, allegato *B* e art. 3, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti medesimi viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o, eventualmente, nel credito verso lo Stato, di cui all'articolo 36 per la Banca d'Italia e per il Banco di Sicilia, e per il Banco di Napoli nei titoli di cui all'articolo 13, non soggetti al vincolo di cui nell'articolo stesso.

Art. 19.

(Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 — Art. 21, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I biglietti che la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al Tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'articolo 27, e non compresi nella circolazione di cui all'articolo 7, devono esser coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.

Art. 20.

(Art. 11, comma primo, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito od altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse al corso legale nel Regno ed in verghe d'oro; e per il rimanente può anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim' ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.

Art. 21.

(Art. 6, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

La parte metallica della riserva, di che all'articolo 12 ed all'articolo 20, deve essere composta, almeno per tre quarti, in oro.

Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nelle riserve metalliche degli Istituti d'emissione, soltanto fino al due per cento dell'ammontare delle medesime.

(1) R. decreto 3 agosto 1898, n. 392.

Capo IV.

Tassa di circolazione

—

Art. 22.

(Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 30, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La tassa sulla circolazione dei biglietti è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno, salvo il disposto degli articoli 23, 25, 66, 67, 69, 70, 72 e 73.

È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'articolo 12, purchè la circolazione medesima non ecceda i limiti fissati all'articolo 7. Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedenti questi limiti, quando i biglietti stessi siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, ai sensi del primo comma dell'articolo 8.

Parimenti, non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al Tesoro, di cui all'articolo 27, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'articolo 79.

Art. 23.

(Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 1, allegato *E*, legge 22 luglio 1894, n. 339).

La tassa sarà eguale ai due terzi della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedenti i detti limiti, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'articolo 12, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia	L. 45,000,000
Banco di Napoli	» 14,000,000
Banco di Sicilia	» 3,500,000

Quando la circolazione dei biglietti superi anche queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda il doppio *delle somme indicate* o il rapporto prescritto con la riserva metallica dall'articolo 12, gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale di cui al primo comma dell'articolo precedente e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto.

Art. 24.

(Art. 13, allegato *A*, art. 9 e 10, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 2 e 6, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, a compenso della diminuzione degli utili derivante da minor facoltà d'impiego delle scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati forestieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime, per una somma di 40 milioni e di 3 milioni, rispettivamente, all'infuori dei limiti segnati dall'articolo 12, hanno diritto a un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione.

Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 900 mila per la Banca d'Italia e di lire 80 mila per il Banco di Sicilia, salve le riduzioni contemplate dagli articoli 66 e 72.

Per il Banco di Sicilia, la tassa di circolazione sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall'articolo 31, è ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 25.

(Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Per il Banco di Napoli, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio dello sconto nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento.

Art. 26.

(Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253).

La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, a' termini dell'articolo 67 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione, accertata per il semestre precedente.

TITOLO III.

Anticipazioni al Tesoro.

Art. 27.

(Art. 30, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 125 milioni di lire così ripartite:

Banca d'Italia . . . . L. 115,000,000
Banco di Sicilia . . . . . . » 10,000,000

L'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni è ragguagliato alla ragione di lire 1,50 per cento al netto da ogni imposta.

TITOLO IV.

Operazioni.

Art. 28.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nei seguenti articoli.

CAPO I.

Sconti.

Art. 29.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti di emissione possono fare sconti a non più di 4 mesi:

a) di cambiali, munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) di buoni del Tesoro;

c) di note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

d) di cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

Art. 30.

(Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449. — Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486. — Art. 26, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486. — Art. 13, allegato *T* alla legge suddetta. — Art. 4, legge 26 dicembre 1895, n. 720).

Durante il corso legale dei biglietti la ragione dello sconto è uguale per tutti gli Istituti e non può variare senza l'autorizzazione del Ministro del Tesoro.

Il Ministro del Tesoro può promuovere la variazione della ragione dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Però gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediarî tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non può eccedere:

per la Banca d'Italia . . . . . . L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . . . . . » 21,000,000
per il Banco di Sicilia . . . . . » 6,000,000

Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gl'Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate dal R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639 (1).

Gli Istituti possono pure applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, per la durata di 5 anni, a datare dal 23 gennaio 1896, salva la proroga di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1895, n. 720 (2).

CAPO II.

Anticipazioni

Art. 31.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449. — Art. 13, allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gl'Istituti possono fare anticipazioni a non più di sei mesi:

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro. Per i buoni del Tesoro a lunga scadenza, l'anticipazione può farsi fino a due anni, ai termini dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gl'interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del Tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del valore di borsa. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del valore di borsa, e, in ogni caso, mai al disopra del valore nominale;

5° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale, e sopra verghe d'oro;

6° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe di argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

7° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

8° sopra ordini in zolfi per non più della metà del valore della merce;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889, n. 6358, e secondo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1891, n. 696, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Art. 32.

(Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 26, allegato *P* alla legge suddetta).

Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, è uguale per tutti gli Istituti, e non può variare senza l'autorizzazione del Governo.

Il Ministro del Tesoro può promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

CAPO III.

Compra e vendita di cambiali, tratte ed assegni sull'estero

Art. 33.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 7, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

Gli Istituti di emissione possono comprare e vendere a contanti, per proprio conto, tratte ed assegni sull'estero e cambiali

(1) Allegato II.

(2) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1896.

sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del Ministro del Tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento di dazi d'importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro.

CAPO IV.

Impieghi diretti

—

Art. 34.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita italiana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia	L.	75,000,000
per il Banco di Napoli	»	30,000,000
per il Banco di Sicilia	»	8,000,000

Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli articoli 35, 54, 63, 64, 65 e 71, nei limiti da questi fissati.

Art. 35.

(Art. 6, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di lire 300 mila fatta all'azienda medesima.

Art. 36.

(Art. 12 e 13, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 8 e 9, allegato *C*, alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 1, allegato *D* alla citata legge, e art. 6 della legge stessa).

La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, mediante speciale accordo col Ministro del Tesoro, possono convertire i buoni del Tesoro acquistati, giusta gli articoli 64 e 71, con le somme ricavate dalla liquidazione delle immobilizzazioni in un credito permanente verso lo Stato ad un interesse che non potrà in nessun caso superare il 3,50 per cento annuo netto, con la scadenza e con le norme che saranno fissate per decreto reale, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Art. 37.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati nel presente *Titolo*, pervenuti agli Istituti per il fatto di un loro credito, devono esser liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni.

CAPO V.

Depositi in conto corrente

—

Art. 38.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, allegato *E* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 — Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253).

Gli Istituti d'emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia	L.	130,000,000
per il Banco di Napoli	»	50,000,000
per il Banco di Sicilia	»	15,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo della somma eccedente.

Art. 39.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può, in nessun caso, superare il terzo della ragione dello sconto.

CAPO VI.

Certificati doganali ed operazioni diverse

—

Art. 40.

(Art. 7, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

Sino a nuova disposizione gli Istituti d'emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione.

Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa dimanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambî sull'estero nelle borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati.

I rapporti tra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto reale (1).

Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi d'importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro dieci giorni da quello della rispettiva emissione.

Art. 41.

(Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Il Tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria, può depositare qualunque somma presso le sedi e le succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da più sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio è reso allo Stato gratuitamente.

Art. 42.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 3, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 13, legge 3 marzo 1898, n. 47).

Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Essi non possono concedere alle provincie anticipazioni di versamento di rate d'imposta, sul ruolo delle riscossioni, per un ammontare superiore al doppio di una rata bimestrale di sovrimposta.

Il rimborso di siffatte anticipazioni deve essere assegnato alle due scadenze che matureranno entro il quadrimestre dalla data dell'anticipato versamento.

Col 31 dicembre 1900 resterà soppressa ogni facoltà di fare simili anticipazioni, nonostante qualunque patto tra le provincie e gli Istituti di emissione.

Art. 43.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Il Banco di Napoli può continuare a fare operazioni come Monte di pietà e come Cassa di risparmio.

Art. 44.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario, salvo il disposto degli articoli 58 e 92.

Art. 45.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

È vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

—

(1) R. decreto 11 luglio 1895, n. 416.

Art. 46.

(Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.

Art. 47.

(Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti che facessero operazioni non consentite dalla legge sono soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

TITOLO V.
Riscontrata dei biglietti fra gli Istituti

Art. 48.

(Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge (1).

Art. 49.

(Art. 14 convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non può richiedere agli altri Istituti d'emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

TITOLO VI.
Liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione e liquidazione della Banca Romana.

CAPO I.

Termini e modi per la liquidazione delle immobilizzazioni

Art. 50.

(Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 36, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia devono liquidare le operazioni, in corso al 20 febbraio 1894 (2), di natura diversa da quelle di cui al Titolo IV, entro il termine di quindici anni a partire dal 1° gennaio 1894 ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun triennio.

Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

Art. 51.

(Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 36, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 7, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 1, allegato *C* alla legge suddetta — Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47).

Se alla fine di ciascun triennio la Banca d'Italia non avrà raggiunto, nella liquidazione delle immobilizzazioni, la proporzione indicata nel precedente articolo, tenuto conto di quanto è disposto nell'articolo 55, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale di cui all'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata.

(1) R. decreto 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei Deputati (*V. Atti parlamentari*, stampati nn. 318 e 318-A); ma non convertito in legge.

(2) Data della ispezione generale ordinata con decreto ministeriale del 15 febbraio 1894.

Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili, salvi gli impegni contrattuali esistenti al 17 gennaio 1897, dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della mobilizzazione obbligatoria per ciascun triennio.

All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun triennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, e, per quanto riguarda la Banca d'Italia, anche con nuovi versamenti di capitale, o con gli accantonamenti in conformità all'articolo 55, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, infino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

Art. 52.

(Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 36, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, non fossero esigibili prima che scadano i quindici anni di cui all'articolo 50.

Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.

Art. 53.

(Art. 2 e 4 della convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Art. 28 e 36, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La Banca d'Italia, dopo passate ogni anno a perdita le sofferenze, e dopo versata la somma di due milioni nel conto della liquidazione della Banca Romana, a norma dell'articolo 78, preleverà dai suoi utili lordi annuali la somma di 6 milioni di lire fino a tutto il 1908.

Le somme così prelevate saranno accantonate, insieme ai rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero, e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il detto quindicennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi a quelle indicate al Titolo IV, e a compensare le eventuali perdite, oltre quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana, in più della detta annualità di due milioni.

Art. 54.

(Art. 3, 9 e 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Art. 28, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gli interessi relativi dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori della scorta di rendita pubblica, o degli altri titoli di St o garantiti dallo Stato che la Banca è autorizzata a tenere termini dell'articolo 34.

I titoli anzidetti potranno essere rivolti a completare la cauzione che la Banca dovrà elevare da cinquanta a novanta milioni, entro il periodo di sei anni, a datare dal 1° febbraio 1895, a garanzia della gestione di tesoreria.

Art. 55.

(Art. 4, convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Art. 28, legge 8 agosto 1895, n. 486)

È consentito alla Banca d'Italia, fin dal terzo dei periodi triennali di cui nel precedente articolo 50, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell'articolo 53, oltre gli interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attività immobilizzate.

Art. 56.

(Art. 5, convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Art. 28, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nella formazione del bilancio generale della Banca d'Italia, agli effetti del computo degli utili annui, non dovrà tenersi conto del capitale e degli interessi del fondo di riserva straordinario di cui all'articolo 53.

Prelevate dagli utili lordi le somme da accantonarsi ai termini dell'articolo medesimo, restando fermo ogni altro obbligo di

prelevamento per l'ordinario fondo di riserva, in conformità agli statuti della Banca e alle leggi, e salvo il disposto dell'articolo 67, il resto degli utili annui potrà essere distribuito agli azionisti fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, ed ogni ulteriore eccedenza andrà in aumento del fondo ordinario di riserva.

Art. 57.

(Art. 6, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il Banco di Napoli può valersi del credito ancora allo scoperto sul conto corrente verso il proprio credito fondiario per procurarsi anticipazioni intese ad affrettare le sue mobilizzazioni. In questo caso, il Banco può vincolare i versamenti di cui all'articolo 101 per costituire l'annualità necessaria al servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle anticipazioni medesime, ovvero per contribuire alla costituzione di quell'annualità.

Art. 58.

(Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata. — (Art. 6, allegato *B* e art. 7, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Gli Istituti di emissione sono autorizzati alla creazione di mutui sui propri beni con altri Istituti di credito fondiario.

CAPO II.

Agevolezze per le mobilizzazioni

§ 1. — Disposizioni comuni.

Art. 59.

(Art. 19, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 3, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, godranno per 10 anni, dal 7 marzo 1898 (1), della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, agli effetti della liquidazione prevista dall'articolo 50.

Art. 60.

(Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Sono ridotte alla metà le tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei crediti degli Istituti di emissione dipendenti dalle attività immobilizzate.

Art. 61.

(Art. 4, allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Sul valore nominale delle nuove cartelle che possono emettere il credito fondiario della cessata Banca Nazionale e il credito fondiario del Banco di Sicilia per agevolare la mobilizzazione di proprietà immobiliari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, sarà dovuto all'erario, per l'intera durata dell'ammortizzazione delle cartelle fondiarie, un contributo annuo di lire 0.400 per cento, di cui lire 0.075 a titolo di abbonamento delle tasse indicate nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183, e lire 0.325 a titolo d'imposta di ricchezza mobile.

§ 2. — *Disposizioni speciali per la Banca d'Italia*

Art. 62.

(Art. 3 e 12, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La Banca d'Italia può costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.

Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Le norme per dare effetto a siffatta costituzione e per separare nella Banca d'Italia, come Istituto di emissione, qualsiasi attività immobilizzata, saranno approvate per decreto reale, promosso dal Ministro del Tesoro, sentiti la Commissione permanente di vigilanza per la circolazione e gli Istituti di emissione, e il Consiglio di Stato.

È esente da qualsiasi tassa il passaggio dei beni dall'azienda bancaria alla sezione autonoma.

(1) Data della pubblicazione della legge 3 marzo 1898, n. 47.

Art. 63.

(Art. 11 e 13, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La somma liquidata dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 1899, per titoli compresi, al 28 novembre 1896, fra le sue partite immobilizzate, può essere convertita in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, in aggiunta alla scorta prevista dall'articolo 34, e l'ammontare dei medesimi si ritiene mobilizzato agli effetti di legge.

Art. 64.

(Art. 12, convenzione 28 novembre 1896, già citata. — Art. 6, legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La Banca d'Italia è autorizzata a impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni.

I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'articolo 34, potranno essere destinati come cauzione per il servizio di tesoreria dello Stato, e potranno essere convertiti in credito permanente verso il Tesoro.

Art. 65.

(Art. 13, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La facoltà di cui ai due articoli precedenti rimane acquisita alla Banca nel limite di 70 milioni.

Art. 66.

(Art. 15, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 90 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura l'abbuono di essa di cui all'articolo 24 non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 450,000.

Art. 67.

(Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 45 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili della Banca eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

Art. 68.

(Art. 17, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Quando la Banca abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni, avrà facoltà di rimborsare agli azionisti 30 milioni versati in osservanza della citata convenzione 30 ottobre 1894. Questo rimborso di una parte del capitale non potrà incominciare se non dopo il quindicesimo anno di vita dell'Istituto e per non più di 6 milioni l'anno.

§ 3. — Disposizioni speciali per il Banco di Napoli

Art. 69.

(Art. 15, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 34 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà

ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal benefizio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi 6 mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco, in conformità alle disposizioni dell'articolo 14, non potranno superare la somma di 14 milioni.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 350,000.

Art. 70.

(Art. 16, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Quando l'ammontare delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 17 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco, eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

§ 4. — Disposizioni speciali per il Banco di Sicilia

Art. 71.

(Art. 8 e 9, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9. — Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.

I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'articolo 34, e potranno essere convertiti in credito permanente verso il Tesoro.

Art. 72.

(Art. 11, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.— Art. 6, legge 3 marzo 1898, n. 47).

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di quattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi tre mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, l'abbuono di cui all'articolo 24 non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 40,000.

Art. 73.

(Art. 12, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate, ancora da liquidare, sia ridotto a non più di due milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A partire dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

Art. 74.

(Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Agli effetti dei due articoli precedenti saranno comprese nell'ammontare delle mobilizzazioni le somme di cui all'articolo 91.

Capo III.

Liquidazione della Banca Romana

Art. 75.

(Art. 25 e 26, legge 10 agosto 1893, n. 449. — Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, già citata. — Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La liquidazione della Banca Romana è assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo.

Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana è di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1894, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio.

Lo Stato è liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione, ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 78.

Art. 76.

(Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli atti di vendita a terzi degli immobili già posseduti dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di lire 3,60.

Tale agevolezza non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912.

Art. 77.

(Art. 28, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'assemblea degli azionisti della Banca Romana ha facoltà di delegare un suo rappresentante per sorvegliare la liquidazione nell'interesse dei creditori e degli azionisti.

Art. 78.

(Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449. — Articoli 1 e 2, convenzione 30 ottobre 1894, già citata. — Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca Romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se tutta la detta somma prelevata non occorresse per coprire le perdite della liquidazione, il sopra più sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana non fruttano interesse a favore della prima.

Art. 79

(Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca Romana in liquidazione non è soggetta a tassa. Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potrà mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovrà andar riducendolo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

Art. 80.

(Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le

(1) Lire 101,720,295,43.

azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.

Art. 81.

(Art. 27, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 41, legge 8 agosto 1895, n. 486).

I biglietti della Banca Romana non presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma entro il 1895 sono prescritti.

TITOLO VII.

Liquidazione dei crediti fondiari degl'Istituti di emissione e provvedimenti speciali per il Banco di Napoli e il suo credito fondiario.

CAPO I.

Disposizioni comuni ai crediti fondiari dei tre Istituti

—

Art. 82.

(Art. 38, legge 8 agosto 1895, n. 486, e art. 1, allegato *S* alla legge stessa).

I crediti fondiari degl'Istituti di emissione hanno facoltà, per una volta tanto, di consentire ai mutuatari, che al 10 agosto 1895 (2) erano in arretrato di non più di 8 semestralità, di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante erano le semestralità scadute, ripartendo egualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

Le norme che regolano la facoltà di che sopra sono determinate dal R. decreto 25 ottobre 1895, n. 650 (3).

Art. 83.

(Art. 2, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti d'emissione hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 84.

(Art. 3, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nessun diritto o compenso è dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario, fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 85.

(Art. 4, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Quando il credito fondiario di un Istituto d'emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dagli articoli 97, 98, 99 e 100.

Art. 86.

(Art. 5, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al credito fondiario di un Istituto d'emissione.

Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 87.

(Art. 6, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Dopo il terzo esperimento d'asta, gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato, se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*, del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 88.

(Art. 7, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera *b* dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione.

CAPO II.

Disposizioni per i crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia

—

Art. 89.

(Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Sono cessate le anticipazioni in conto corrente della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, verso i rispettivi crediti fondiari.

I due Istituti continuano i servizi necessari al funzionamento del proprio credito fondiario.

Per gli eventuali bisogni di cassa, i crediti fondiari medesimi possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia, anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'articolo 30, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore al 3,50 per cento all'anno.

Per il credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli del fondo di dotazione, disponibili a norma dell'articolo 94, e sino alla metà del loro valore.

Art. 90.

(Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Per le operazioni interne di anticipazione di cui all'articolo precedente, gli Istituti non sono soggetti a tassa.

Art. 91.

(Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Se, chiuso il bilancio dell'azienda del credito fondiario del Banco di Sicilia per l'esercizio 1898, la situazione della liquidazione consenta, senza pericolo o danno del rispettivo servizio, di restituire al Banco una parte delle anticipazioni fatte da questo all'azienda medesima, le somme che saranno così restituite verranno calcolate a deduzione delle partite immobilizzate, e potranno essere comprese nell'ammontare delle mobilizzazioni di cui agli articoli 72 e 73.

Art. 92.

(Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 7, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 12, legge 3 marzo 1898, n. 47).

I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liqui-

(2) Data della pubblicazione della legge 8 agosto 1895, n. 486.

(3) Allegato III.

dazione della cessata Banca Nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'articolo 85, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.

I crediti fondiari anzidetti hanno facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di 220 milioni di lire, il primo, e di 31 milioni il secondo, mediante la creazione di mutui nuovi, da farsi, rispettivamente, sui beni di proprietà della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

Art. 93.

(Art. 4, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La nuova emissione di cartelle fondiarie della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'esame da parte del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità dello Stato, della consistenza delle garanzie e della regolarità delle relative ipoteche. Il Ministro del Tesoro può sospendere l'emissione delle accennate cartelle, quando ritenga insufficiente la consistenza delle garanzie.

La cancellazione delle dette ipoteche sarà eseguita nei registri degli uffici ipotecari su decreto del Ministro del Tesoro, che attesti l'avvenuto ritiro e l'annullamento del numero corrispondente di cartelle, e ordini la cancellazione delle ipoteche medesimo.

Art. 94.

(Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale nel Regno conserverà la proporzione costante di un decimo dell'effettiva circolazione delle cartelle.

La Banca d'Italia liquiderà per conto del credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 95.

(Art. 9, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Oltre al fondo di riserva ordinario di cui all'articolo 11 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, il credito fondiario di cui all'articolo precedente preleverà dagli utili annuali lire 300,000 per costituire, insieme agli interessi accumulati, un fondo di accantonamento da investirsi in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 96.

(Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Se le disposizioni contenute negli articoli 89, 94 e 95, non bastassero a garantire le gestioni autonome del credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il Credito fondiario del Banco di Napoli

Art. 97.

(Art. 1, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

A deroga dell'articolo 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3,50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3,50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro dieci anni dal 1° agosto 1898, giorno in cui il cambio è incominciato, si intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del credito fondiario.

Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 98.

(Art. 2, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il debito rappresentato dalle cartelle del credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3,50 per cento, pagabile in due rate semestrali di lire 1,75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione (1).

Il rimborso delle cartelle è fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle è inferiore alla pari, il Banco ha facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni e mediante le annualità determinate all'atto della rispettiva concessione, salva l'agevolezza di cui all'articolo 82.

Art. 99.

(Art. 3, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

A deroga dell'articolo 8, comma 9°, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario (testo unico), le cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che è determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medî del titolo nel trimestre precedente e nelle principali borse del Regno, accresciuto di lire 50. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a lire 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 100.

(Art. 4, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Le somme versate al credito fondiario dai mutuatari in conto capitale, eccedenti la quota di ammortizzazione compresa nell'annualità costante, di che all'articolo 98, sono investite, sino alla totale estinzione dei mutui, in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale destinato al pagamento degli interessi e al rimborso di quelle cartelle che rimarranno in circolazione dopo estinti i mutui corrispondenti.

Questo fondo, accresciuto in ragione composta mediante il rinvestimento dei rispettivi interessi, in quanto non occorrano per lo scopo indicato, rimane vincolato a favore dei portatori delle cartelle, in sostituzione delle ipoteche già assunte per la concessione dei mutui e vincolate allo stesso effetto, in virtù dell'articolo 9, comma 1°, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

Art. 101.

(Art. 5, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Sono cessate le anticipazioni in conto corrente del Banco verso il rispettivo credito fondiario.

La somma liquidata a debito del credito fondiario per la chiusura di questo conto corrente non produce interesse a favore del Banco ed è rimborsata come segue:

per almeno 5 milioni di lire mediante cessione di immobili o di crediti ipotecari di pertinenza del credito fondiario, al valore di bilancio;

per il rimanente, mediante versamento al Banco, da parte del credito fondiario, dell'ammontare, sia della imposta di ricchezza mobile dovuta sugli interessi delle cartelle, sia della tassa dovuta sulla circolazione di queste. Siffatto ammontare è abbonato dallo Stato a favore del Banco.

Questo continua il servizio di cassa per conto del suo credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco può concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o ga-

(1) La tabella di ammortamento è stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1898, n. 155.

rantiti dallo Stato di proprietà del credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a lire 3,50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non è soggetto a tassa.

Art. 102.

(Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, di cui nel penultimo comma dell'articolo precedente, sono rispettivamente di lire 15 per cento e di lire 1.80 per mille.

Art. 103.

(Art. 6, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Le somme versate dal credito fondiario, ai termini dell'articolo 101, sono dal Banco di Napoli investite in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale, da accrescersi in ragione composta col rinvestimento degli interessi, insino a totale copertura del credito accertato sul conto corrente col credito fondiario al 1° gennaio 1897.

CAPO IV.

Disposizioni per l'esecuzione dei provvedimenti speciali per il Banco di Napoli e il suo credito fondiario

Art. 104.

(Art. 18, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).

Le disposizioni per l'esecuzione degli articoli 13, 16, 57, 58, 97 a 101 e 103, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci, a provvedere all'apertura dei *fidi* soltanto agli ascritti negli appositi elenchi denominati *castelletti*, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con regio decreto (1).

Con tale decreto è provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del Tesoro, per la liquidazione del credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al credito fondiario medesimo.

Le disposizioni intese a stabilire gli accordi con gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i *fidi* conceduti ad una stessa ditta, sono fissate con regio decreto (2).

TITOLO VIII.

Vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 105.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Articoli 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 1 allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 12, allegato T alla legge suddetta).

La vigilanza sugli istituti di emissione, sui crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca Romana spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 106.

(Art. 4, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

CAPO II.

Commissione permanente

Art. 107.

(Art. 3, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Agli effetti della vigilanza sugli istituti d'emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal Ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di quattro membri nominati per decreto reale, promosso dal Ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della divisione del credito del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 108.

(Art. 26, legge 7 aprile 1881, n. 133 — Art. 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 5, allegato *P* alla legge stessa).

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

1° tutti i provvedimenti di qualunque natura ed i regolamenti da emanarsi per determinare i modi e le garanzie:

a) per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti di Stato, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le quali dovranno esser sindacate dalla Corte dei conti;

b) per la custodia dei biglietti di Stato destinati a servire di scorta;

c) pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale, a forma dell'articolo 11;

2° le norme da fissarsi per il cambio dei biglietti quando fossero emanate le nuove disposizioni ai termini dell'articolo 9;

3° il modello delle situazioni decadali di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività che concorrono a formare il patrimonio sociale;

4° le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione dell'articolo 5.

Art. 109.

(Art. 6, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a) le proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

c) e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della presente legge.

CAPO III.

Vigilanza permanente

Art. 110.

(Art. 2 e 7, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'ufficio centrale d'ispezione istituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 111.

(Art. 8, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta

(1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141.
(2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172.

per volta, e in tempo utile, il Ministro del Tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro del Tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il Ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall' avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Art. 112.

(Art. 9, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il Ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti o agli statuti.

Art. 113.

(Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al Ministro del Tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 114.

(Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine, gli Istituti devono comunicare in tempo all'ufficio stesso i bilanci, i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo, per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo credito fondiario, le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 104.

Art. 115.

(Art. 12, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto dev'essere pubblicata, a cura dell'ufficio d'ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 116.

(Art. 13, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le cambiali sull'estero che gli Istituti di emissione considerano come riserva, ai sensi dell'articolo 12, devono essere verificate, a brevi periodi, dall'ufficio centrale d'ispezione, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti indicati nel R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627 (1).

Lo stesso decreto fissa le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero, da computarsi come riserva a' termini del detto articolo 12.

Art. 117.

(Art. 14, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'ufficio centrale d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le sedi, succursali e agenzie dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente all'ufficio centrale d'ispezione per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il Ministro del Tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 118.

(Art. 15, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto Ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito, di pertinenza di terzi e di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli, e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 119.

(Art. 16, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Oltre le attribuzioni conferite dai precedenti articoli, spettano all'ufficio centrale d'ispezione quelle indicate nel regolamento speciale di cui all'articolo 5.

CAPO IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie

Art. 120.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 36, legge stessa).

Alla fine di ciascun triennio, il Ministro del Tesoro ordinerà un'ispezione straordinaria degli Istituti d'emissione, a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbano riferire.

Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

Art. 121.

(Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Queste ispezioni hanno per oggetto:

1° di accertare la quantità e la qualità delle valute metal-

(1) Allegato I.

liche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, considerati come riserva, ai termini di legge;

2° di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, già citato;

3° di accertare se, nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

4° di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

5° di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV;

6° d'accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, salvo quanto è disposto con le citate convenzioni 30 ottobre 1894 e 28 novembre 1896, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

7° di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 37, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo il 25 agosto 1893 (1), per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili;

8° di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare l'esatta e completa esecuzione della legge;

9° di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 122.

(Art. 19, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Infino a che non sia stata compiuta la liquidazione ordinata dall'articolo 50, le ispezioni di che al precedente articolo 120, hanno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota determinata dalla legge.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare l'ammontare delle operazioni, ancora in corso, diverse da quelle contemplate dal Titolo IV, o costituenti immobilizzazioni; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle attività derivanti dalle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi o classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministro del Tesoro.

Qualora, al termine di ciascun periodo, non sia stata liquidata la quota fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 51.

Art. 123.

(Art. 20, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Il direttore dell'Istituto, o chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato, incaricati delle ispezioni. Il direttore, o chi ne fa le veci, può far intervenire all' ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce l'ispezione o la verifica in corso.

Art. 124.

(Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 120, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al Ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al Ministro stesso.

Art. 125.

(Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Il Ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 126.

(Art. 23, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate negli articoli 23, 47 e 136, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al Ministro del Tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'Autorità giudiziaria, e immediata notizia al Ministro predetto.

Art. 127.

(Art. 24, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Egualmente il Ministro del Tesoro, accertati i fatti di che agli articoli 137, 138 e 139, ne fa regolare denunzia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quegli articoli comminate.

Art. 128.

(Art. 25, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno, il Ministro del Tesoro presenta al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

Art. 129.

(Art. 26, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486)

Infino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'ufficio di ispezione invigila per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti di emissione.

TITOLO IX.

Disposizioni generali

Art. 130.

(Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 131.

(Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Lo statuto della Banca d'Italia è approvato con decreto reale.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto stesso nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tengono luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime.

Art. 132.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 9, allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La nomina del direttore generale della Banca d' Italia deve essere approvata dal Governo.

Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con regio decreto, sulla proposta del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 133.

(Art. 18, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il regolamento del Banco di Napoli, approvato con decreto reale (1), nella parte riguardante il personale, determina la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 137, 138 e 139.

(1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.

(1) R. decreto 26 agosto 1899, n. 367.

Art. 134.

(Art. 9, allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

La tassa graduale di bollo sulle cambiali è ridotta alla metà a favore della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per le cambiali estere, pagabili all'estero in oro od in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, che dai medesimi Istituti vengano acquistate e comprese nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti a' termini di legge.

Con decreto reale sono stabilite le norme, le cautele e le sanzioni per l'attuazione della presente disposizione (1).

Art. 135.

(Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133. — Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449. — Art. 10, allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Nelle stanze di compensazione istituite in virtù del R. decreto 19 maggio 1881, n. 220, o che venissero istituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle casse di risparmio, delle banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, può da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche ad un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, può essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

TITOLO X.
Penalità

Art. 136.

(Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Con decreto reale, sopra proposta del Ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia può esser promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

Art. 137.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 138.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti d'emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

(1) R. decreto 28 marzo 1897, n. 120.

Art. 139.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Chiunque effettua l'emissione di biglietti di banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'articolo 5, o rimette in circolazione biglietti di banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 140.

(Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).

Gli Enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

Art. 141.

(Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).

Sono proibiti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di banca, sotto comminatoria d'una multa da lire 50 a lire 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
RUBINI.

ALLEGATO I

R. decreto 10 *ottobre* 1895, *n.* 627, *che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero, ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione* (1).

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduti l'articolo 6 e l'articolo 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto l'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di Finanza e di Tesoro;

Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato *P*, approvato con l'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cambiali sull'estero che, ai termini o nei limiti indicati negli articoli 6 ed 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilità all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

Queste cambiali, debitamente accettate dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di primo ordine.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del Tesoro l'elenco degli Istituti e delle Ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del Tesoro, essi considerano di primo ordine agli effetti di che all'articolo precedente.

Il Ministro del Tesoro avrà sempre la facoltà di ordinare la eliminazione di uno o più nomi d'Istituti o Ditte dal detto elenco.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 24 ottobre 1895.

Art. 3.

A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all'articolo 1° del presente decreto, sono ammessi i buoni del Tesoro britannico, e, in generale, i buoni del Tesoro di Stati forestieri, purchè pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purchè fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi, non intercedà un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 4.

Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'articolo 1°, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi banche di emissione o le banche o i banchieri corrispondenti diretti del Tesoro.

Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del Tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 5.

I detti certificati devono portare: l'indicazione del credito effettivo dell'Istituto di emissione italiano alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese; la qualità delle specie nelle quali il credito è esigibile; la dichiarazione che il credito stesso è pagabile interamente a vista o a non più di 15 giorni dal preavviso per il rimborso; la firma di chi legalmente è autorizzato a rappresentare presso i terzi l'Istituto o la Ditta emittente il certificato.

Gli Istituti di emissione, che abbiano disposto mediante assegni o in altro modo del credito in conto corrente all'estero, senza che i rispettivi corrispondenti abbiano potuto averne notizia nel momento del rilascio del certificato, debbono farne speciale annotazione sul certificato medesimo, per la determinazione precisa delle somme in conto corrente perfettamente disponibili ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il ragguaglio delle valute forestieri colle specie d'oro e d'argento a pieno titolo di conio italiano sarà fissato d'accordo fra il Ministero del Tesoro e gli Istituti d'emissione.

Art. 7.

L'ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrerà, a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potrà esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati di cui agli articoli 4 e 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli*
V. CALENDA DI TAVANI.

ALLEGATO II

R. decreto 25 *ottobre* 1895, *n.* 639, *che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale* (1).

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto l'articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di Finanza e di Tesoro;

Veduto l'articolo 26 dell'allegato *P* approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilità di fondi e delle condizioni del mercato, e purchè l'ammontare della circolazione dei biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale — da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potrà in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento — cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto.

Art. 2.

Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiori alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.

Il direttore della sede o della succursale ha facoltà di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.

Art. 4.

Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformità all'articolo 1°, deve esser tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 5.

Il portafoglio delle cambiali scontate ai termini del presente decreto sarà soggetto a verifiche dell'ufficio centrale di ispezione istituito presso il Ministero del Tesoro. Gli ufficiali incaricati delle verifiche potranno esaminare il registro speciale delle deliberazioni delle Commissioni di sconto, per accertarsi della loro regolarità e per porlo a riscontro con le situazioni del portafoglio speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli*
V. CALENDA DI TAVANI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 6 novembre 1895.

ALLEGATO III.

R. decreto 25 *ottobre* 1895, *n.* 650, *che determina le norme per l'applicazione dell'articolo* 1 *dell'allegato* S *alla legge* 8 *agosto* 1895, *n.* 486 (1).

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 1 dell'allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti d'emissione hanno facoltà di ammettere al prolungamento dei termini di cui all'articolo 1 dell'allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, quei mutuatari, che, trovandosi in mora di non più di otto semestralità al 10 agosto1895, abbiano, anteriormente alla data del presente decreto, soddisfatto almeno le prime due rate semestrali stabilite nel contratto.

Il detto prolungamento verrà concesso in via normale, e quando non vi ostino ragioni speciali o straordinarie, a quei mutuatari che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, avessero ammortizzato, anteriormente al 10 agosto 1895, non meno di un decimo del loro mutuo originario

Art. 2.

Il rimborso delle cartelle rappresentanti il valore dei mutui, dei quali i termini di ammortizzazione siano stati prolungati in conformità dell'articolo precedente, dovrà operarsi dall'Istituto mutuante senza alcuna variazione in confronto di ciò che risulta dai contratti originari di mutuo, o, per il Banco di Napoli, di ciò che è stabilito dall'articolo 8 dell'allegato *S* alla citata legge 8 agosto 1895.

Art 3.

La somma capitale, oggetto del nuovo contratto, sarà costituita da quella tuttora dovuta per capitale, comprese le semestralità scadute e non pagate, accresciuta degli interessi di mora maturati sulle rate scadute e non soddisfatte a tutto il giorno anteriore alla data del nuovo contratto, liquidati alla ragione composta del 5 per cento, nonchè della somma delle spese che il mutuatario deve rimborsare, o di quant'altro fosse da lui dovuto al credito fondiario nel detto giorno.

La semestralità da pagarsi per l'ammortizzazione del capitale così determinato sarà stabilita prendendo per base il saggio d'interesse, le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e di commissione risultanti dal contratto originario, e la quota per l'abbonamento dei diritti erariali dovuti dal mutuatario, tenuto conto della disposizione di favore di cui al comma secondo dell'articolo 1 dell'allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 4.

Se l'inscrizione presa col contratto primitivo per capitale e per accessorî non copre l'intera somma capitale costituita a forma del primo comma dell'articolo precedente ed i relativi accessorî, nè il fondo già vincolato per il mutuo offre capienza ad ipoteca suppletiva, il mutuatario dovrà fornire una valida garanzia accetta agli Istituti mediante ipoteca su altri immobili.

Art. 5.

Nel caso in cui, all'atto della costituzione dell'ipoteca supplementare, sia in corso il giudizio di espropriazione, il mutuatario dovrà provvedere a che, d'accordo fra tutti gli interessati, cessino gli effetti del giudizio medesimo.

Art. 6.

L'Istituto potrà richiedere, a spese del mutuatario, tutti i certificati di inscrizione e di trascrizione che prima e dopo la stipulazione del contratto gli occorrano, al fine di accertare la condizione giuridica degli immobili sui quali i suoi diritti debbano essere garantiti.

Art. 7.

I rapporti fra l'Istituto mutuante e il mutuatario, dipendenti dal nuovo contratto, sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli*
V. CALENDA DI TAVANI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 12 novembre 1895.

Il Numero 376 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza con la quale la Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro domanda che sia prorogato al 30 ottobre 1902 il termine di due anni, assegnatole col R. decreto 30 ottobre 1898, n. 506, per presentare, per l'approvazione definitiva, il Regolamento dei premî e delle indennità e le tariffe, approvato in via di esperimento col R. decreto medesimo;

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Cassa, in data 11 settembre 1900;

Veduti la legge 8 luglio 1883, n. 1473, che ha instituita la Cassa Nazionale predetta e il R. decreto 30 ottobre 1898, n. 506;

Considerato che, per una revisione delle tariffe e del Regolamento dei premî e delle indennità predette conviene basarsi sui risultati dell'esperienza di almeno un triennio d'applicazione della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunî degli operai sul lavoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 30 ottobre 1902 il termine entro il quale la Cassa Nazionale d' assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro deve presentare, per l'approvazione definitiva, il Regolamento dei premî e delle indennità e le tariffe di essa, approvati, in via d'esperimento, col R. decreto 30 ottobre 1898, n. 506.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero CCCXXII (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Essendo riconosciuta la necessità di dare stabile e definitivo assetto alla istituzione fondata a scopo di istruzione da Antoniotto Invrea, con testamento e codicillo 27 e 28 giugno 1730;

Veduto il R. decreto 9 aprile 1852, che ha regolato fino ad ora l'Amministrazione ed il funzionamento di questa istituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 9 aprile 1852 è abrogato.

Art. 2.

La fondazione denominata « Collegio Invrea » di Genova, funzionerà, d'ora innanzi, unicamente secondo le norme contenute nell'annesso Statuto organico per l'Amministrazione del « Collegio Invrea ».

Art. 3.

Un Regolamento approvato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione determinerà le norme relative al conferimento dei posti di studio, alla cessazione o decadenza dei medesimi, e a tutte le altre norme d'ordine e d'amministrazione interna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 14 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

STATUTO ORGANICO
per l'Amministrazione del Collegio Invrea

Art. 1.

Il Collegio Invrea istituito dal Magnifico Antoniotto Invrea q.m Ottavio, con suo testamento e codicillo del 27 e 28 gennaio 1730, notaro Gio. Paolo De Ferrari, modificato con decreto del Serenissimo Senato della Repubblica di Genova del 27 agosto 1774, è amministrato da una Commissione denominata: *Fedecommesseria Antoniotto Invrea.*

Art. 2.

La Commissione si compone:

a) di un membro della famiglia Invrea designato dai maggiornati di detta famiglia, con approvazione del Ministero di Istruzione Pubblica;

b) del sindaco pro-tempore della città di Genova;

c) di due membri nominati con R. decreto sovra proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, previa designazione di due soggetti per ciascuna nomina, da farsi dalla Commissione.

Questi ultimi durano in carica sei anni, scadendone uno ad ogni triennio, e sono sempre rieleggibili.

Art. 3.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

Art. 4.

Insino a che l'Amministrazione non sia in grado di ristabilire un Collegio-Convitto autonomo, quale è portato dalle tavole di fondazione, le rendite dell'istruzione, dedotte le spese d'amministrazione, saranno esclusivamente erogate nel conferimento di posti gratuiti nel Colleggio-Convitto Nazionale di Genova, ed eccezionalmente anche in altri Istituti approvati dal Governo, sul numero consentito dalle rendite stesse, pel compimento degli studî secondari del corso classico o tecnico.

Sui fondi sopravanzanti potranno, in casi eccezionali, concedersi sussidî per ragione di studio, ed il rimanente dovrà essere capitalizzato per aumento di patrimonio.

Il conferimento eccezionale di posti in Istituti diversi dal Convitto Nazionale di Genova, dovrà essere ad ogni singolo caso approvato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Art. 5.

Il conferimento dei posti gratuiti sarà fatto dalla Commissione dietro esame dei titoli presentati dai concorrenti.

I concorrenti dovranno essere cittadini italiani, appartenenti a famiglie onorate e di civil condizione, e riunire gli altri requisiti che saranno determinati dal Regolamento.

Art. 6.

La Commissione formerà in ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio venturo, ed approverà il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Tanto il bilancio, quanto il conto deliberati dalla Commissione saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 7.

La Fedecommesseria avrà un segretario ed un tesoriere retribuiti, da essa nominati e rivocabili.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere accumulate nella stessa persona.

Il tesoriere dovrà dare cauzione nei modi stabiliti dalla legge sulla contabilità dei pubblici Istituti, e nella somma che verrà determinata dalla Commissione.

Il servizio di tesoreria potrà anche essere affidato ad un Istituto di credito con deliberazione della Commissione, da approvarsi dal Ministero di Pubblica Istruzione.

Art. 8.

Le norme particolari relative al conferimento dei posti gratuiti, alla cessazione o decadenza dei medesimi, e tutte le altre norme d'ordine ed amministrazione interna, saranno stabilite dalla Commissione con Regolamento da approvarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

L'attuale Amministrazione rimane in carica, salvo ad essere completata colle norme del presente Statuto alle singole vacanze.

Art. 10.

Fino a che rimane in carica l'amministratore che attualmente funziona da tesoriere, la Commissione può conservare al medesimo cotali onorarie funzioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
GALLO.

Il Numero CCCXXIII (*Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti del 1° aprile e 23 settembre 1900, numeri CX e CCXCI, coi quali furono stabilite le sezioni elettorali per i Collegi di probi-viri per le industrie della provincia di Firenze;

Considerando che gli inscritti nelle liste elettorali dei Collegi stessi sono aumentati, ed occorre perciò aumentare il numero delle sezioni di alcuni Collegi;

Veduto articolo 22 del Regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge del 15 giugno 1893, n. 295;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed i Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni elettorali dei Collegi di probi-viri della provincia di Firenze, stabilite con i RR. decreti del 1° aprile e 23 settembre 1900, numeri CX e CCXCI, sono modificate come segue:

1° Le sezioni elettorali operaie del Collegio per le industrie tessili, con sede in Prato, sono portate da una a due.

2° Le sezioni elettorali operaie del Collegio per le industrie fisiche, fisico-chimiche ed affini, con sede a Firenze, sono portate da due a tre.

3° Le sezioni elettorali operaie del Collegio per le industrie della carta e poligrafica, con sede in Firenze, sono portate da una a due.

4° Le sezioni elettorali industriali del Collegio per le industrie dei trasporti, con sede in Firenze, sono portate da una a due.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero CCCXXIV (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 22 novembre 1896, n. CCCCIX, col quale furono istituite quattro sezioni elettorali per il Collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche, istituito a Palermo, una per gli industriali e tre per gli operai;

Veduta la nota della R. Prefettura di Palermo, del 2 settembre u. s., nn. 4455-25302, dalla quale risulta che gli elettori inscritti nelle liste elettorali del Collegio del volgente anno sono in numero di 1226;

Veduto l'articolo 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge del 15 giugno 1893, n. 295;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali operaie del Collegio dei probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche di Palermo, stabilite nel numero di tre dal R. decreto del 22 novembre 1896, n. CCCCIX, sono aumentate di una e portate a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 30 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCXXI (Dato a Capodimonte (Napoli), il 5 settembre 1900), col quale il Monte frumentario di Casalanguida (Chieti) è stato trasformato in Cassa di prestanze agrarie e ne fu approvato il relativo Statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Cosenza, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Saracena per il persistere delle gravi irregolarità che provocarono il precedente scioglimento disposto col R. decreto 24 novembre 1898;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Saracena è sciolta, e la gestione temporanea è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'articolo 8 del decreto Ministeriale 15 novembre 1899 per la liquidazione delle competenze agli agenti e periti demaniali;

Ritenuta la necessità di accrescere il numero dei componenti la Commissione consultiva per le operazioni demaniali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

L'articolo 8 del decreto Ministeriale 15 novembre 1899 per la liquidazione delle competenze agli agenti ed ai periti demaniali è modificato come segue:

È istituita presso il Ministero d'Agricoltura una Commissione consultiva per le operazioni demaniali, composta di un Consigliere di Stato o di un Consigliere della Corte dei conti che la presiede, e di quattro funzionari, scelti due dal Ministro d'Agricoltura e due dal Ministro dell'Interno, con grado non inferiore a quello di Capo di Sezione.

Questa Commissione sarà nominata per decreto Ministeriale e potrà essere rinnovata ogni anno.

La Commissione consultiva verrà udita sopra tutti i ricorsi di cui al precedente articolo 7.

Potrà inoltre essere udita dal Ministro d'Agricoltura sopra tutte le questioni attinenti all'esplicamento delle sue attribuzioni in materia demaniale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 novembre 1900.

Il Ministro
CARCANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Con R. decreto del 1° novembre 1900 è stato chiamato a far parte del Consiglio della Previdenza, fino al 31 luglio 1904, il dott. Pietro Vacchelli, senatore del Regno, in surrogazione del defunto conte Aldo Annoni, senatore del Regno.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 novembre, in lire 105,72.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 novembre 1900

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,16 1/2	98,16 1/2
	4 1/2 % *netto*	109,27 3/8	108,14 7/8
	4 % *netto*	99,83 1/2	97,83 1/2
	3 % *lordo*	61,46 1/4	60,26 1/4

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale medica, e clinica medica veterinaria nella Scuola superiore di medicina veterinaria annessa alla R. Università di Pisa.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 18 novembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

1

CONCORSO per titoli alla cattedra di costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave, presso il R. Istituto nautico di Genova.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave, vacante nel R. Istituto nautico di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del 30 novembre prossimo, l'istanza in carta bollata da L. 1,20, unendovi i seguenti documenti:

1° diploma di laurea d'ingegnere navale e meccanico o di professore di teoria della nave, costruzione navale e macchine a vapore marine, conseguito presso la R. Scuola navale superiore di Genova;

2° specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso;

3° certificato di nascita;

4° attestato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

5° fedina criminale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 agosto 1900.

Sono però dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7, gli insegnanti di ruolo dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

I concorrenti dovranno altresì inviare le pubblicazioni ed ogni altro titolo accademico o scientifico di cui siano in possesso, affinchè la Commissione giudicatrice del concorso possa tenerne conto nel giudizio definitivo sul merito di ciascun candidato.

Le opere manoscritte sono escluse.

Non sarà ammesso al concorso chi, al 1° ottobre 1900, abbia superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza sui 40 anni.

Per ottenere la nomina, i concorrenti prescelti dovranno rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se essi potranno godere dei beneficî concessi dalla legge sul cumulo degli impieghi.

I concorrenti indicheranno, nella domanda, il loro domicilio, per le eventuali comunicazioni.

Non saranno prese in esame le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso.

Al vincitore del concorso sarà conferito il grado di *reggente* e lo stipendio di L. 2200. Però, se egli sarà provvisto, come insegnante di ruolo alla dipendenza di questo Ministero, di grado e stipendio superiori, li conserverà.

Il Ministero si varrà dei risultati di questo concorso, per provvedere alle cattedre di discipline nautiche che si renderanno vacanti durante l'anno scolastico 1900-1901.

Roma, il 20 ottobre 1900.

6

Il Ministro
GALLO.

PARTE NON UFFICIALE

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze morali, storiche e filosofiche, del 18 novembre 1900, presieduta dal senatore A. MESSEDAGLIA.

Il segretario *Guidi* presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle dei soci Loria, Massufia, Ficker, e dei signori Costa, Nelli, Pagano, Corridore, Fabre e Seler.

Il socio *Monaci* fa omaggio della pubblicazione del socio Trezza, avente per titolo: « Veni etiam ».

Il socio *Luzzatti* presenta alcune pubblicazioni dell'avv. Ruffini e di varî autori francesi, che trattano della libertà della coscienza umana nelle manifestazioni religiose, occupandosi a lungo dell'opera del Ruffini e riserbandosi di parlare delle pubblicazioni francesi nelle prossime sedute. Questi lavori egregi, secondo il socio Luzzatti, sono sintomatici in un tempo in cui si oscura l'idea della libertà religiosa.

Viene presentata dal segretario, per essere sottoposta all'esame di una Commissione, una Memoria del prof. *Faraggiana*, intitolata: « Pisa nel Medio Evo ».

Sono poscia presentate le seguenti Memorie e Note per l'inserzione negli Atti accademici:

1. *Milani.* — « Del vaso *François*, della sua meravigliosa pubblicazione e della sua interpretazione ».

2. *Gamurrini.* — « Sulla stipe votiva dell'arcaico monumento del Foro ».

3. *Bodio.* — « Relazione sulla prima riunione dell'Associazione internazionale delle Accademie ».

4. *Pernier.* — « Relazione sui lavori eseguiti a Festos dalla Missione archeologica italiana, dal 2 giugno al 16 settembre 1900». Pres. dal socio Pigorini.

5. *Savignoni.* — « Esplorazione archeologica delle provincie occidentali di Creta ». Pres. id.

6. *De Santis.* — « Iscrizioni di varie città cretesi ». Pres. id.

7. *Gentile.* — « Del concetto scientifico della pedagogia ». Pres. a nome del socio Chiappelli.

8. — « Notizie sulle scoperte di antichità avvenute nello scorso mese di ottobre ». Pres. dal Presidente.

9. *Burgatti.* — « Sul moto di un pendolo verticale, il punto di sospensione del quale è soggetto a movimenti oscillatorî, e sulla determinazione di questi ». Pres. dal socio Cerruti.

10. *Viola.* — « Sulla legge della ragionalità degli indici nei cristalli ». Pres. dal socio Blaserna.

11. *Guglielmo* — « Sulle misure delle variazioni della pressione atmosferica mediante il ludione ». Pres. id.

12. *Manuelli.* — « Sul Lapaconone ». Pres. del socio Paternò.

13. *Gorini* — « Sull'infezione micetozoica della cornea confrontata colla infezione vaccinica » Pres. dal socio Cremona.

Il socio Mariotti propone, alla fine della seduta, che si faccia un augurio di salute al presidente Messedaglia, giunto felicemente all'80° anno della sua vita, ugualmente ammirevole per il sapere e la bontà.

La proposta è accolta dalle unanime approvazioni dei soci presenti.

DIARIO ESTERO

L'inviato giapponese a Londra, intervistato da un redattore del *Central News*, disse essere sua opinione che il Governo chinese accetterà soltanto quelle condizioni poste dalle Potenze che esso saprà di poter mantenere.

Le Potenze — aggiunse l'inviato — comunicano alla China le loro condizioni in una forma che ha il carattere d'un *ultimatum*. Quindi, se quelle condizioni non venissero accettate, le Potenze dovrebbero imporle colla forza. Se si presentasse questa necessità, le forze delle Potenze a Pechino, che ora ascendono a circa 50 mila uomini, non riuscirebbero sufficienti per imporre la volontà delle Potenze. Non sarebbe però difficile di inviare a Pechino altre truppe. Se poi le Potenze volessero inseguire la Corte imperiale chinese, questa si ritirerebbe sempre più nell'interno. Continuando l'inseguimento, le truppe alleate raggiungerebbero, di certo, la Corte, ma in questa caccia si presenterebbero delle grandi difficoltà. Nelle provincie interne mancherebbero vie transitabili per carriaggi e per cannoni, ed inoltre sarebbe molto difficile di procurare viveri sufficienti per un numero considerevole di truppe. Inoltre non si deve dimenticare la circostanza che neve e ghiacci ostacolerebbero seriamente l'avanzarsi degli Europei.

Per tutte queste ragioni — concluse l'inviato — credo che,

prima del mese d'aprile, le Potenze alleate non potranno tentare nessun movimento offensivo.

* * *

Secondo un telegramma del *New-York Herald* da Washington, il Governo degli Stati-Uniti ritiene che le punizioni che, secondo l'editto del 13 corrente dell'Imperatrice Reggente, sarebbero state inflitte ai colpevoli, siano troppo miti.

Il Gabinetto decise di ordinare all'inviato Conger d'insistere perchè venga giustiziato il generale Tung-Fu-Sciang o perchè le punizioni, inflitte a parecchi alti funzionari nominati nell'editto, siano più severe.

E un dispaccio di Washington allo *Standard* di Londra dice che il Governo americano ha autorizzato il proprio inviato a Pechino a stabilire, egli stesso, quali punizioni si dovrebbero infliggere, secondo i criteri degli Stati-Uniti, ai funzionari chinesi colpevoli.

* * *

Telegrafano dall'Aja, in data 18 novembre:

Il Governo dichiarò agli uffici delle due Camere, che, per il momento, non gli sembra opportuno pubblicare le note scambiate coll'Inghilterra a proposito della cattura, avvenuta nell'Africa meridionale, di membri dell'ambulanza neerlandese, nonchè rispetto all'espulsione di cittadini neerlandesi dal Transwaal.

Il Governo dichiarò inoltre, che l'intervento delle altre Potenze nel conflitto fra l'Inghilterra ed il Transwaal non è stato reso impossibile dal fatto che le due Repubbliche sud-africane non erano state invitate alla Conferenza per la pace, ma causa l'opposizione dell'Inghilterra stessa, la quale, molto prima che si riunisse la Conferenza, aveva dichiarato di non potere accettare in niun caso l'intervento di Potenze estranee od un arbitrato nel suo conflitto col Transwaal.

Nell'autunno 1898, il Governo neerlandese offerse il proprio intervento per l'avviamento di trattative fra l'Inghilterra ed il Transwaal, ma le pratiche riuscirono infruttuose in seguito all'improvvisa intimazione dell'*ultimatum*, nonchè per il fatto che gli eserciti delle due Repubbliche boere apersero tosto le ostilità.

Dopo scoppiata la guerra, ogni altro passo sarebbe stato inutile, come lo dimostra apertamente anche la ripulsa data dall'Inghilterra alla proposta dell'intervento da parte degli Stati-Uniti.

Il Governo neerlandese ha pregato il Governo di Londra di provvedere al rimpatrio dei membri catturati dell'ambulanza olandese, ma non ha ottenuto finora alcuna risposta definitiva. Il Governo spera di ottenere una soluzione soddisfacente della vertenza relativa agli Olandesi espulsi dal Transwaal.

* * *

Un telegramma da Madrid al *Temps* dice che, essendo prossima l'apertura delle Cortes, tutti i membri dell'opposizione arrivano a Madrid coll'intenzione di fare una vigorosa campagna sul terreno politico ed economico. Tutti i gruppi sembrano decisi di combattere l'aumento delle spese e di censurare l'assenza delle economie e delle riforme promesse come corollario indispensabile della riorganizzazione dei debiti.

Il sig. Sagasta ed il partito liberale ritengono venuto il momento di smettere i riguardi che si usarono finora unicamente nella speranza che verrebbero realizzate delle riforme e delle economie nei servizi, allo scopo di equilibrare il bilancio. I repubblicani si riservano di sollevare la questione del matrimonio della Principessa delle Asturie, con una mozione speciale, se il Governo non farà delle comunicazioni alle Cortes. I deputati carlisti, dal canto loro, muoveranno interpellanze sui rigori, nella repressione di un complotto che non esisteva.

Il Governo, visto l'uragano che minaccia, fa dichiarare dai suoi organi che non ha l'intenzione di aumentare le imposte l'anno prossimo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il genetliaco di S. M. la Regina Madre fu ieri solennizzato, in tutta Italia, con straordinarie opere di beneficenza.

All'Augusta Vedova vennero, dall'Italia e dell'estero, spediti numerosissimi dispacci, confortandola nel gran dolore.

S. M. la Regina Margherita al telegramma, direttoLe ieri dal Sindaco, per il Suo genetliaco, così rispose:

Stupinigi, 20 novembre 1900.

Principe Colonna — Sindaco di Roma.

« Le parole gentili ed affettuose, che Ella Mi rivolgeva in nome di Roma, non potevano meglio rispondere al Mio pensiero ed al Mio cuore, in questo giorno di meste e care rimembranze. Riconoscente ne ringrazio cotesta cittadinanza, la cui provata fede contraccambio con il più vivo e costante affetto ».

« MARGHERITA ».

In memoria di Re Umberto. — Ieri, a Reggio nell'Emilia, nel teatro municipale, affollatissimo, coll'intervento dell'on. senatore Levi, del Prefetto, di tutte le Autorità civili e militari, delle Associazioni operaie e dei Reduci e degli Istituti scolastici con bandiere, l'on. Pinchia, vivamente applaudito, commemorò Re Umberto.

Anche all'Istituto di correzione paterna, in Pisa, venne ieri eseguita, presenti gli onorevoli senatori e deputati, le Autorità civili e militari, e le Associazioni, una solenne commemorazione religiosa e civile di Re Umberto. Parlò il cav. De Sanctis.

Prima della commemorazione fu inaugurata una lapide commemorativa.

Sulla tomba del Re Martire. — Ieri vennero deposte sulla tomba di Re Umberto, al Pantheon, due bellissime corone di fiori artificiali inviate dall'Associazione nazionale di Smirne e dalla Colonia italiana.

Un'altra bellissima corona di fiori artificiali, chiusa entro un quadro di cristallo, è stata mandata, da Genova, dalla signora Laura Amadei Della Casa.

In mezzo alla corona leggesi la seguente iscrizione a ricami in oro: In omaggio — al buono e generoso Umberto I — Re d'Italia — un suddito dedica in segno di rammarico la presente — anno 1900 — Genova.

Gara di tiro a segno. — In occasione dell'inaugurazione, al poligono della Società di Tiro a segno di Tor di Quinto, di un ricordo marmoreo al compianto Re Umberto I, la presidenza della Società stessa ha indetto nei giorni 22 e seguenti corrente mese una gara straordinaria di tiro, alla quale possono prender parte anche gli ufficiali in congedo di tutte le categorie ed armi, purchè si rechino al poligono in uniforme.

Il tiro si eseguirà dalle 8 1[2 alle 12 e dalle 13 1[2 alle 16 dei giorni menzionati.

In onore dell'on. Guido Baccelli. — Iersera ebbe luogo, all'*Hôtel de Russie*, un banchetto di 300 coperti, in onore dell'on. Baccelli, offertogli dai suoi elettori. Sedevano alla tavola d'onore:

A destra dell'on. Baccelli, il rappresentante il sindaco ed i deputati Lacava e De Riseis; a sinistra, il senatore Borghese, presidente della Deputazione provinciale, ed i deputati Fortis e Finocchiaro-Aprile.

Intervennero ed aderirono numerosi senatori e deputati.

In fine di pranzo fu letto un dispaccio del sindaco di Roma, on. senatore Colonna, che si scusava di non poter intervenire a rendere un dovuto omaggio all'illustre deputato di Roma. Indi il senatore Principe Borghese presentò, con opportune ed affettuose parole, l'on. Baccelli, e questi, levatosi, fra gli applausi generali, pronunziò un elevato e forbito discorso politico, che, interrotto frequentemente da applausi, fu alla fine salutato da una generale ovazione.

Per i soldati in China. — Iersera partì da Napoli il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., per i porti chinesi.

Il piroscafo, oltre ad una grande quantità di merci private, trasporta, per conto del Governo e per le truppe italiane in China, 1200 cassette di pasta, 50 botti di vino, 30 di olio ed un gran numero di bottiglie di cognac, di marsala, ecc.

Trasporta anche i doni di Natale, destinati ai nostri soldati, e consistenti in 500 panieri di frutta secche, in cassette di cioccolato, di biscotti, di liquori, ecc.

Il *Rubattino* prese anche la posta per i nostri soldati.

Il Vesuvio. — Il vulcano è entrato nuovamente in un periodo di attività. Dal cratere centrale si eleva un alto *pino*, misto a grande quantità di cenere e proiettili di scorie raffreddate.

Alla bocca esistente nella conca del cono interno del cratere principale si è aggiunta ora un'altra bocca prossima a quella, che funziona in modo egualmente attivo.

Per ora lo spettacolo è bello e non presenta alcuna minaccia per i paesi limitrofi.

Marina mercantile. — Stamane i piroscafi *Werra* e *Kaiser Wilhelm*, del N. L., proseguirono da Gibilterra, il primo per New-York, ed il secondo per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 20. — Sir Charles Dilke ha pronunziato un discorso nel quale ha dichiarato che i diritti sull'esercizio delle miniere del Transwaal dovranno sopperire a gran parte delle spese per la guerra nell'Africa del Sud.

Il Governo chiederà al Parlamento l'approvazione d'un prestito per la guerra, che sarà di 10 milioni di lire sterline.

LONDRA, 20. — Lo *Stondard* ha da Shanghai, in data d'ieri, che le truppe alleate si sono impadronite di due gole le quali dominano le strade che conducono dal Pe-Ci-Li nello Scian-Si.

Il *Times* ha da Shanghai: Li-Hung-Chang ha dichiarato ai Ministri esteri a Pechino che le punizioni sanzionate nell'ultimo Editto imperiale sono le sole che la Corte possa infliggere.

Questa dichiarazione ha confermato i Ministri nella loro determinazione di chiedere la morte degli istigatori dei disordini.

I giornali hanno da Pechino, in data 16 corrente: Il maresciallo conte Waldersee ha dichiarato ufficialmente che la pace è ristabilita nel Pe-Ci-Li.

I giornali commentando il discorso del Cancelliere, conte de Bülow, nella seduta d'ieri al Reichstag, dicono che esso non contiene alcun che di nuovo.

PARIGI, 20. — *Camera dei Deputati.* — Nella seduta del mattino si riprende la discussione del bilancio degli affari esteri.

Sembat chiede il trasferimento delle Legazioni estere da Pechino, il richiamo della maggior parte del Corpo di spedizione francese e la rinuncia, da parte della Francia, alla protezione dei cattolici Chinesi.

Denis Cochin ritiene che l'occupazione tedesca dello Sciantung sia stata una delle cause della sollevazione dei *Boxers*. Approva che la Francia abbia seguito il concerto delle Potenze, ed applaude alla Nota del Ministro Delcassé sulla questione chinese.

— Il Ministro degli affari esteri, Delcassé, qualifica fantastiche le notizie dei giornali circa pretese crudeltà delle truppe francesi in China. Soggiunge essere possibile un'azione collettiva delle Potenze in China, soltanto alla condizione che nessuna di esse cerchi vantaggi particolari.

L'oratore ricorda le sue proposte del 30 ottobre scorso per la conclusione della pace. Dice che si è ora soltanto al principio dei negoziati e che l'espansione degli scambi commerciali colla China deve avere per corollario il mantenimento della sua integrità territoriale.

Il Ministro conclude dicendo che il Governo desidera mettere fine sollecitamente ai sacrifizi che la Francia fa per la China, ma non prima di avere ottenuto le soddisfazioni che attende (Applausi).

La discussione generale sul bilancio degli affari esteri viene chiusa.

Si approvano quindi alcuni capitoli del bilancio.

Sul capitolo 9°, relativo agli stabilimenti religiosi nell'Estremo Oriente, Déjeante reclama la riduzione di 50,000 franchi.

Delcassé ricorda che il Governo dimostrò replicatamente l'importanza che presentano le Missioni in Oriente. Soggiunge che il protettorato dei cattolici costituisce per la Francia una tradizione. Se la Francia vi abdicasse, gli stranieri non reputerebbero ciò un atto saggio. La Francia si diminuirebbe da se stessa.

L'emendamento Déjeante è respinto con voti 343 contro 160.

La seduta è tolta.

CANNES, 20. — Due operai italiani, Guglielmo e Alfredo Baconi, vennero arrestati come anarchici, avendo ripetute volte fatto l'apologia degli assassinî del Presidente Carnot e di Re Umberto.

BERLINO, 20 — *Reichstag.* — Continua la discussione dei crediti per la spedizione in China.

Bassermann, nazionale-liberale, combatte le dichiarazioni fatte ieri da Bebel dicendo che questi, altra volta, dichiarò che l'annessione di Kiau-Ciau era cosa naturale. L'oratore non può ammettere che i disordini sieno stati provocati dalla condotta dei missionari. Ritiene assolutamente giusta la politica seguita dal Governo in China. Qualifica la nomina del maresciallo conte de Waldersee a comandante delle truppe alleate come un bel successo della politica tedesca e si compiace dell'accordo constatato fra le Potenze e della Convenzione conclusa fra la Germania e l'Inghilterra.

Levetzow, conservatore, difende i soldati tedeschi della spedizione in China dall'accusa di aver commesso crudeltà.

Richter, progressista, dice che al momento dell'assassinio del barone di Ketteler fu assolutamente necessario l'invio di forze militari in China, ma che la nomina del maresciallo Waldersee fu un grave errore politico.

— Richter continua dichiarando che la Germania commise un grandissimo errore politico allorchè, dopo la guerra fra la China ed il Giappone, si unì alla Francia ed alla Russia per impedire che il Giappone cogliesse il frutto del suo successo.

Il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, rispondendo a Richter, che si dolse della mancata convocazione del Reichstag, espone i motivi pei quali il Reichstag non venne convocato.

Legge poi un articolo del 4 luglio pubblicato dalla *Freisinnige Zeitung* (organo di Richter) che afferma esser dubbio il vantaggio della convocazione del Reichstag.

Il Cancelliere de Bülow dichiara che comprendeva egli stesso

i seri motivi per la convocazione del Reichstag, ma se ne fece un altro concetto dopo aver letto l'articolo della *Freisinnige Zeitung* (Viva ilarità). In caso analogo, dopo l'esperimento fatto, agirà altrimenti.

Relativamente alla nomina del maresciallo conte Waldersee a generalissimo degli eserciti alleati in China, dichiara che l'invito ufficiale venne dall'estero. Non può soggiungere altro, trattandosi di uno scambio di opinioni fra Sovrani.

Dopo alcune osservazioni di Kardorff, appartenente al partito dell'Impero, e di Rickert, liberale, circa la necessità della convocazione del Reichstag, il seguito della discussione è rinviato a giovedì.

La seduta è tolta.

BERLINO, 20. — Il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, nel suo discorso pronunziato oggi al Reichstag, concluse dichiarando di assumere la responsabilità dei discorsi pronunciati dall'Imperatore, che la Nazione perfettamente comprende.

BERLINO, 20. — Il *Wolff Bureau*, ha da Shanghai, in data d'oggi: Venne oggi fatto il versamento degli interessi dei prestiti scadenti oggi.

PARIGI, 21. — Il *Petit Temps*, a proposito dell'incendio di Valparaiso, crede che soltanto il Consolato di Francia sarebbe stato preda delle fiamme.

Un dispaccio pervenuto a Londra, e datato da Santiago, iersera, dice che l'incendio non è considerevole.

MADRID, 21. — L'ex-Ministro delle finanze, Villaverde, è stato eletto Presidente della Camera dei deputati, con 203 voti contro 86.

LONDRA, 21. — Si assicura che la Germania aiutando il Belgio ad ottenere una concessione di territorio sulla sponda sinistra del Pei-Ho, sotto Tien-Tsin, Re Leopoldo, come Sovrano del Congo, abbia consentito ad uno scambio di rettifica di frontiera a favore della Germania nell'Africa Orientale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 20 novembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 751,2.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . 53.

Vento a mezzodì . . . . E moderato.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 18,8. / Minimo 12°,3.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 34,0.

Li 20 novembre 1900.

In Europa pressione massima di 777 su Pietroburgo, minima di 750 sulla Sardegna.

Forte depressione sull'Algeria con un minimo di 745.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 1 a 3 mm. sulla Valle Padana e versante Adriatico; disceso altrove fino a 9 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente aumentata; pioggiarelle sull'Italia superiore; temporali sul Lazio, Liguria e alto Veneto; venti forti meridionali sulle isole.

Stamane: cielo vario sull'Italia inferiore, nuvoloso o coperto altrove; pioggie sull'alta Valle Padana; venti deboli a moderati settentrionali al Nord, forti del 2° quadrante altrove. Tirreno agitato o molto agitato.

Una depressione proveniente dall'Africa si trova ora con un minimo di 750 sulla Sardegna.

Il barometro è massimo a 763 sull'alto Veneto.

Probabilità: venti prevalentemente intorno a levante, moderati a forti sulla penisola, forti o fortissimi sulle isole; mare in generale agitato, molto agitato intorno alle isole; cielo nuvoloso con pioggie.

N. B. Alle 12h 10.m è stato telegrafato a tutti i Semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 20 novembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	18 1	9 2
Genova	coperto	calmo	14 8	10 0
Massa e Carrara	coperto	calmo	11 3	10 1
Cuneo	piovoso	—	8 8	2 6
Torino	piovoso	—	9 4	5 5
Alessandria	piovoso	—	11 4	7 0
Novara	piovoso	—	12 0	6 5
Domodossola	piovoso	—	11 8	2 9
Pavia	piovoso	—	11 0	7 0
Milano	piovoso	—	10 6	7 1
Sondrio	coperto	—	9 5	6 1
Bergamo	1/2 coperto	—	9 5	4 9
Brescia	piovoso	—	12 0	8 5
Cremona	piovoso	—	9 6	8 3
Mantova	coperto	—	9 6	8 0
Verona	coperto	—	10 6	7 9
Belluno	coperto	—	8 1	5 6
Udine	1/2 coperto	—	10 8	7 8
Treviso	coperto	—	10 4	8 0
Venezia	coperto	legg. mosso	10 1	7 1
Padova	coperto	—	9 9	8 0
Rovigo	coperto	—	10 0	7 0
Piacenza	piovoso	—	9 3	5 8
Parma	piovoso	—	8 9	6 8
Reggio nell'Emilia	coperto	—	9 4	5 8
Modena	coperto	—	9 4	7 1
Ferrara	coperto	—	9 4	7 1
Bologna	nebbioso	—	9 0	6 9
Ravenna	nebbioso	—	10 2	8 1
Forlì	coperto	—	10 0	6 0
Pesaro	coperto	calmo	17 9	9 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	15 0	10 2
Urbino	3/4 coperto	—	9 6	5 1
Macerata	coperto	—	12 9	8 9
Ascoli Piceno	sereno	—	14 5	9 8
Perugia	coperto	—	12 8	9 5
Camerino	1/2 coperto	—	12 3	8 5
Lucca	piovoso	—	11 7	7 3
Pisa	coperto	—	12 0	8 8
Livorno	coperto	mosso	13 5	9 0
Firenze	coperto	—	11 0	9 8
Arezzo	coperto	—	14 0	5 4
Siena	coperto	—	12 8	8 8
Grosseto	coperto	—	17 1	10 1
Roma	1/2 coperto	—	16 4	13 9
Teramo	sereno	—	14 8	8 2
Chieti	sereno	—	15 0	4 5
Aquila	1/4 coperto	—	11 2	8 0
Agnone	sereno	—	13 2	10 0
Foggia	1/4 coperto	—	16 9	10 3
Bari	1/4 coperto	calmo	20 0	11 5
Lecce	3/4 coperto	—	19 7	12 7
Caserta	1/4 coperto	—	18 4	11 9
Napoli	sereno	calmo	16 4	11 9
Benevento	nebbioso	—	14 9	10 0
Avellino	1/2 coperto	—	16 6	8 8
Caggiano	1/4 coperto	—	13 9	8 3
Potenza	3/4 coperto	—	15 8	18 9
Cosenza	3/4 coperto	—	—	9 0
Tiriolo	coperto	—	17 0	9 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	21 0	15 0
Trapani	coperto	calmo	22 2	16 1
Palermo	3/4 coperto	mosso	24 1	12 5
Porto Empedocle	coperto	molto agitato	20 0	14 0
Caltanissetta	coperto	—	18 0	8 0
Messina	coperto	mosso	20 0	17 2
Catania	coperto	agitato	20 0	15 8
Siracusa	coperto	mosso	20 2	15 8
Cagliari	—	—	—	—
Sassari	3/4 coperto	—	15 0	10 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile* Tumino Raffaele.